

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2910

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(BERNINI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

(V. Stampato Camera n. 5528)

approvato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 3 luglio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 10 luglio 1991

**Disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia
di trasporto aereo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, con esclusione dei trasporti postali, nonché le tariffe relative ai servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli ed alle merci, sono stabilite direttamente dai soggetti titolari della gestione dei servizi, che ne danno comunicazione al Ministro dei trasporti.

2. L'applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 è soggetta all'approvazione del Ministro dei trasporti. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione senza che il Ministro dei trasporti abbia espresso un motivato rifiuto, dette tariffe si intendono comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti tiene conto della esigenza di recupero di produttività nei confronti della media dei vettori comunitari, nonché dell'andamento dei costi del carburante.

3. È abrogato il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come sostituito dall'articolo 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applicano alle tariffe disciplinate dal presente articolo.

Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, come modificato dall'articolo 2 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, è aggiunto il seguente:

«Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni è stabilito con decreto del

Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto è fissato in lire 5.000 per ogni passeggero».

2. Al diritto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, e successive modificazioni.